

Deliberazione della Giunta Regionale 24 maggio 2011, n. 31-2107

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione. Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 4 marzo 2011, n. 1831. Approvazione delle disposizioni attuative della misura investimenti inserita nel programma nazionale di sostegno per le campagne viticole dal 2010/2011 al 2012/2013.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.

Il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), abroga il regolamento (CE) n. 479/2008, incorporando il testo del regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

In particolare l'articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 istituisce la misura investimenti nell'ambito del programma nazionale di sostegno previsto all'art. 103 duodecimes del medesimo regolamento .

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli del settore vitivinicolo.

Il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, presentato per la prima volta a giugno del 2008, è stato modificato ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) 555/2008 e inviato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito MiPAAF) alla Commissione dell'Unione Europea il 25 giugno 2010 .

In particolare nella scheda "Misura G – Investimenti", di cui l'articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, allegata al programma nazionale di sostegno, vengono definiti gli ambiti degli investimenti finanziabili e l'intensità massima di aiuto.

Il decreto direttoriale del MiPAAF 26 luglio 2010 ha assegnato per l'anno 2011 alla Regione Piemonte la somma di 1.115.000,00 euro, destinati alla misura investimenti.

Al fine di rendere maggiormente efficace la misura distillazione di crisi di cui all'art. 103 quincies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto del MiPAAF (di seguito DM) del 21 aprile 2011, n. 3033, è stato richiesto un aumento delle risorse assegnate alla predetta misura da parte dell'associazione Vignaioli Piemontesi e Confcooperative Fedagri Piemonte con nota congiunta del 17 maggio 2011 (prot. n. 12323/DB1100 del 18 maggio 2011).

Considerando accoglibile tale richiesta, è stato accordato uno spostamento di risorse tra le misure del programma nazionale di sostegno, tale da assegnare alla misura investimenti per la campagna 2010/2011 una dotazione di 765.000,00 euro.

Con nota della Direzione Agricoltura del 8 novembre 2010 (prot. 29766/DB1105) è stata comunicata al MiPAAF la demarcazione a livello regionale tra le misure investimenti e le analoghe misure del programma di sviluppo rurale.

Con la nota n. 0010029 del primo dicembre 2010 il MiPAAF ha notificato alla Commissione europea la modifica alla misura investimenti del programma nazionale di sostegno con particolare riferimento ai criteri di demarcazione e complementarietà con analoghe misure previste del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte, su cui la Commissione europea non ha posto obiezioni.

Il DM 4 marzo 2011, n. 1831 reca le disposizioni nazionali, applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo per quanto riguarda la misura investimenti.

L'art. 2, comma 6, del DM determina che le Regioni e le Province autonome adottino i provvedimenti utili per l'applicazione della misura investimenti eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di esclusione dal contributo, nonché specifici criteri di priorità.

L'art. 2, comma 7, determina che il MiPAAF verifichi la conformità degli atti regionali alla normativa comunitaria, formulando eventuali osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, mentre il comma 8 dello stesso articolo stabilisce che le Regioni, dopo aver inviato al Ministero i propri atti regionali, possono, sotto la propria responsabilità, dare applicazione alla misura investimenti senza attendere il decorso del termine previsto di 30 giorni.

Viste le circolari di Agea Coordinamento del 7 aprile 2011, prot. n. ACIU.2011.265 e del 20 maggio 2011, prot. n. ACIU.2011.412, che attuano i regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, e del DM 4 marzo 2011 n. 1831, per quanto riguarda la misura investimenti.

Vista la circolare di Agea Organismo Pagatore del 20 maggio 2011, n. 26 (prot. n. UMU.2011.720), che definisce per la campagna 2010/2011 le istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto per la misura investimenti.

Considerato che è necessario attuare la misura investimenti per finanziare interventi relativi alla produzione e commercializzazione del vino, volti all'adeguamento delle strutture aziendali alla domanda di mercato e al conseguimento di una maggiore competitività.

Considerato che, data la necessità di aprire le domande di finanziamento in tempo utile per permettere la liquidazione del contributo ammesso entro il 15 ottobre 2011 (oppure per progetti biennali entro il 15 ottobre 2012), visto il carattere d'urgenza, il presente provvedimento viene emanato nelle more dell'approvazione della circolare di Agea Organismo Pagatore.

Ritenuto di prevedere un eventuale successivo adeguamento del presente provvedimento qualora il presente atto fosse giudicato dal MiPAAF non conforme alla normativa comunitaria.

Si ritiene opportuno pertanto approvare le disposizioni attuative, per le campagne viticole dal 2010/2011 al 2012/2013.

Tali disposizioni sono allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante (allegato 1).

Considerato che i finanziamenti comunitari necessari non transitano sul bilancio regionale.

Il Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura provvederà con propri atti a definire, d'intesa con Agea, in qualità di Organismo pagatore, le procedure necessarie all'apertura delle domande, le scadenze e le disposizioni specifiche, operative e procedurali, necessarie per l'applicazione della misura oggetto del presente atto.

Sentito il Comitato ex articolo 8 della legge regionale 17/1999 in data 27 aprile 2011.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime,

delibera

- di approvare le disposizioni attuative della misura investimenti, prevista dal piano nazionale di sostegno, relativa all'organizzazione comune del mercato (di seguito OCM) vitivinicolo, per le campagne viticole dal 2010/2011 al 2012/2013;
- che le suddette disposizioni attuative sono contenute nell'allegato 1, che fa parte integrante della presente deliberazione, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e (CE) 555/2008, secondo le modalità e condizioni stabilite dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 4 marzo 2011, n. 1831;
- di prevedere un eventuale successivo adeguamento del presente provvedimento, qualora il provvedimento stesso fosse giudicato dal MiPAAF non conforme alla normativa comunitaria;

- di rinviare a successivi appositi atti del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura, d'intesa con Agea in qualità di Organismo pagatore, la definizione delle procedure necessarie all'apertura delle domande, le scadenze e le disposizioni specifiche, operative e procedurali, necessarie per l'applicazione della misura.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato 1

Disposizioni regionali attuative della misura investimenti inserita nel programma nazionale di sostegno, relativa all'OCM vitivinicolo.

Premessa

Le presenti disposizioni attuative si riferiscono alla misura investimenti, di cui all'art. 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e s.m.i., recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti.

Detta misura finanzia investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di raggiungimento di una maggiore competitività, riguardanti uno o più dei seguenti aspetti:

- la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti vitivinicoli di cui all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Le presenti disposizioni, in linea con il programma nazionale di sostegno, durano fino al 2013 .

Riferimenti

La misura investimenti è disciplinata da:

- regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti (regolamento unico OCM);
- regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, relativo all'organizzazione comune del mercato, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 e che abroga il regolamento (CE) n. 479/2008;
- regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli del settore vitivinicolo;
- programma nazionale di sostegno modificato, inviato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione dell'Unione Europea il 30 giugno 2009 ;
- decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito DM) 4 marzo 2011, n. 1831 recante disposizioni nazionali, applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo per quanto riguarda la misura investimenti;
- circolari di Agea Coordinamento del 7 aprile 2011, prot. n. ACIU.2011.265, e del 20 maggio 2011, prot. n. ACIU.2011.412;
- circolare di Organismo Pagatore (di seguito OP) Agea del 20 maggio 2011, n. 26 (prot. n. UMU.2011.720), recante istruzioni applicative generali per la presentazione delle domande di aiuto della misura investimenti ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007 modificato con regolamento (CE) n. 491/2009 - Campagna 2010/11.

Beneficiari

Possono accedere ai benefici della presente misura gli imprenditori agricoli professionali (di seguito imprenditori agricoli), titolari di azienda agricola, singoli o associati, la cui attività sia:

- la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione,
- la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione,

- l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione,
- in via prevalente, l'elaborazione l'affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua commercializzazione,

limitatamente alle seguenti categorie:

- microimprese, piccole e medie imprese così come definite ai sensi dell'articolo 2, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,
- imprese intermedie cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro.

Definizioni

“Imprenditori agricoli professionali singoli” sono imprenditori come definiti dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive integrazioni e modificazioni che svolgono attività di trasformazione in cui almeno i due terzi delle uve fresche trasformate sono di provenienza aziendale.

“Imprenditori agricoli professionali associati” due o più imprenditori agricoli (come sopra definiti), ciascuno dei quali è titolare di una azienda agricola, che possono presentare congiuntamente una unica domanda di sostegno agli investimenti da realizzare in forma comune tra le diverse aziende, In tale caso:

- tutti gli imprenditori e le aziende richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità necessari, previsti dalle presenti disposizioni,
- su ciascuno degli imprenditori e delle aziende richiedenti gravano gli obblighi conseguenti al fatto di ricevere un sostegno,
- le aziende richiedenti devono associarsi e/o consorziarsi.

Presentazione delle domande di aiuto

La domanda per beneficiare dell'aiuto viene presentata all'OP Agea secondo le modalità applicative stabilite da Agea Coordinamento relative alla presentazione delle domande, i controlli e l'erogazione dei premi.

Ogni beneficiario può presentare una sola domanda per campagna viticola, che contiene investimenti di durata annuale o biennale.

Le istruzioni operative per la presentazione delle domande sono definite con successivo atto dirigenziale del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte d'intesa con l'OP Agea.

Localizzazione

Gli investimenti devono essere localizzati nel territorio della Regione Piemonte.

Tipologia degli investimenti ammissibili

Le operazioni ammissibili definite in coerenza con i criteri di demarcazione e complementarità di cui alla nota del MiPAAF 1 dicembre 2010, sono le seguenti:

1. punti vendita aziendali purché non ubicati all'interno delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione:
 - investimenti materiali per l'esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione,
 - investimenti materiali per la vendita aziendale dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione.
2. acquisto di recipienti e contenitori in legno per l'invecchiamento.

3. realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, commercializzazione e conservazione del prodotto:
 - 3a) cantina
 - 3b) cantina fuori terra
 - 3c) cantina interrata
 - 3d) fabbricato per trasformazione prodotti vitivinicoli
 - 3e) riattamento di strutture per la trasformazione aziendale prodotti vitivinicoli
 - 3f) fabbricato per commercializzazione prodotti vitivinicoli
 - 3g) riattamento di strutture per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli
 - 3h) fabbricato per stoccaggio conservazione prodotti vitivinicoli
 - 3i) riattamento di strutture per la conservazione prodotti vitivinicoli
 - 3l) attrezzature per commercializzazione prodotti vitivinicoli
 - 3m) attrezzature per conservazione prodotti vitivinicoli
 - 3n) attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli
 - 3o) attrezzature per vendita diretta prodotti vitivinicoli
 - 3p) impianto trasformazione, conservazione, commercializzazione vino

Le macchine o le attrezzature possono essere materiale d'occasione (di cui all'art. 55 del regolamento n. 1974/2006), rispettando quattro condizioni:

1. bene non oggetto di contributo negli anni precedenti,
2. vantaggio rispetto al nuovo,
3. caratteristiche adeguate alle operazioni ed a norma di legge,
4. presenza di giustificativi di spesa.

Per l'acquisto di recipienti e contenitori in legno per l'invecchiamento, di cui al punto 2, non è ammesso materiale d'occasione.

Gli investimenti finanziati devono rispettare le norme comunitarie applicabili al tipo di investimento considerato.

Spese ammissibili

In riferimento agli investimenti di cui sopra sono ammissibili spese:

- di natura edilizia (costruzione, ristrutturazione, riattamento di fabbricati);
- acquisto di attrezzature fisse e macchinari;
- acquisto di elementi di arredo per i punti vendita aziendali purché non ubicati all'interno delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione;
- acquisto di strumentazioni di controllo e di apparecchiature informatiche (personal computer, stampanti, fax) e dei relativi programmi;
- acquisto di terreni agricoli, fino ad un massimo del 10% della spesa complessiva ammessa, qualora funzionale alla realizzazione dell'investimento.

Agevolazioni previste

Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta.

Il limite massimo, di cui al comma 1, è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro per la quale non trova applicazione il titolo 1, articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE.

Limiti degli investimenti

spesa massima ammissibile euro 150.000

spesa minima ammissibile euro 20.000

La spesa richiesta in domanda potrà superare la spesa massima ammissibile di una percentuale pari a circa il 10% qualora ciò sia necessario alla definizione e completamento dell'operazione di investimento.

Risorse finanziarie

Le risorse a disposizione per la campagna 2010/2011 sono 765.000,00 euro.

Per le campagne successive le risorse verranno definite sulla base della ripartizione della dotazione finanziaria del programma nazionale di sostegno.

Requisiti (condizioni) di ammissibilità

Alla data di presentazione della domanda i soggetti interessati devono:

- aver costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale nell'anagrafe agricola unica del Piemonte,
- essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia vitivinicola in particolare con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento (CE) n. 436/2009.

Condizioni di esclusione

Ai sensi dell'articolo 103 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, non può essere concesso un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Non sono ammessi a contributo investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati, ovvero che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi:

- aumento della capacità di produzione di oltre il 25%
- modifica sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Non sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:

a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;

b) acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente.

Criteri di priorità

I criteri di priorità sono utilizzati per la valutazione dell'operazione che avverrà sulla base della documentazione prodotta. La valutazione sarà espressa attraverso l'assegnazione dei punteggi al richiedente per i seguenti aspetti:

a) investimenti in impianti che trattano vini DOP (ex DOC e DOCG) sul totale dei vini prodotti.

GRUPPO DI CRITERI DI PRIORITÀ	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO	DOCUMENTAZIONE
Vino: investimenti in impianti che trattano vini DOP (ex DOC e DOCG) sul totale dei vini prodotti.	Il punteggio viene attribuito in relazione alla quantità media di produzione sotto tutela rispetto al totale	<ul style="list-style-type: none"> - 0,1-25% punti 1 - 25,1-50% punti 2 - 50,1-75% punti 3 - 75,1-80% punti 4 - 80,1-85% punti 5 - 85,1-90% punti 6 - 90,1-95% punti 7 - 95,1-100% punti 8 	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la quantità di produzione sotto tutela rispetto al totale. Per il calcolo delle quantità si farà riferimento al quadro G sez. 4, ultima colonna della dichiarazione vitivinicola di vendemmia/produzione.

b) giovani

Imprese che hanno come Legale rappresentante un giovane di età inferiore a 40 anni.

Punteggio: 4

c) attività economica prevalente (ATECO)

01.21	Coltivazione di uva
01.21.0	Coltivazione di uva
01.21.00	Coltivazione di uva
11.02	Produzione di vini da uve
11.02.1	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.2	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali

Imprese che hanno i suddetti codici ATECO nella sezione "indicatori aziendali" del fascicolo aziendale.

Punteggio:5

I richiedenti, a parità di punteggio, saranno inseriti nella graduatoria secondo un ordine di età crescente, dal più giovane al più anziano.

I requisiti di priorità, al pari di quelli di ammissibilità del presente allegato, devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda, devono essere verificabili nel corso dell'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione degli interventi e dell'eventuale accertamento in loco da parte dei soggetti preposti al controllo, salvo il requisito dell'età.

Graduatoria

Con successivi atti del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura verranno fissate, d'intesa con l'Organismo pagatore competente, istruzioni operative relative alla graduatoria .

Le domande saranno ammesse al finanziamento secondo l'ordine della graduatoria definitiva fino al raggiungimento della dotazione finanziaria prevista nell'esercizio finanziario relativo alla

campagna vitivinicola di riferimento. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie provenienti da altre misure del Programma Nazionale di Sostegno, potranno essere utilizzate per finanziare altre domande ammissibili attingendo dalla stessa graduatoria.

Inizio e decorrenza degli investimenti ammissibili

Sono ammessi al contributo gli investimenti, avviati dopo la data di presentazione della domanda, qualora ritenuti ammissibili, ad eccezione delle spese indicate alle lettere a) e b) del capitolo "Condizioni di esclusione".

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande ammissibili a finanziamento.

Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda, prima dell'approvazione della stessa, del suo inserimento nella graduatoria in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.

Le operazioni contemplate nella domanda devono essere realizzate entro il termine stabilito dalla circolare di Agea Coordinamento del 7 aprile 2011, prot. n. ACIU.2011.265 e, comunque, in tempo utile per consentire l'effettuazione del controllo in loco e la successiva erogazione dell'aiuto.

Controlli

I controlli vengono effettuati conformemente a quanto definito d'intesa tra la Regione Piemonte, Agea Coordinamento e Agea Organismo pagatore (di seguito OP), nonché in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

Qualora a seguito dei controlli su una domanda si accertino il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e la mancanza dei requisiti di priorità, i contributi sono revocati.

Varianti

Previa autorizzazione, sono consentite variazioni della domanda, salvo che non vadano a ridurre il punteggio attribuito nella graduatoria definitiva. In questo caso il contributo viene revocato.

Pagamento

L'erogazione dell'aiuto, deve avvenire entro la fine dell'esercizio finanziario comunitario in cui è stata presentata la domanda. Qualora l'investimento preveda operazioni da realizzarsi nel corso di due anni, l'erogazione dell'aiuto complessivo avviene entro la fine dell'esercizio finanziario comunitario successivo a quello di presentazione della domanda.

L'aiuto è versato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento globale proposto e dell'effettuazione del controllo in loco di tutte le operazioni contenute nella domanda. Tuttavia, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 31 del regolamento (CE) n. 73/2009, l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole operazioni. Qualora l'investimento proposto sia biennale, l'aiuto complessivo è versato solo dopo la realizzazione di tutte le operazioni contenute nella domanda, fatta salva l'anticipazione, la cui richiesta è obbligatoria per tali progetti.

I beneficiari di investimenti annuali possono richiedere il pagamento anticipato del contributo, ad esclusione della campagna viticola 2010/2011.

L'anticipazione non può superare il 20% dell'importo del contributo stesso. L'importo dell'anticipo può essere aumentato fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, qualora sia adottata una base normativa che lo consenta. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.

Obblighi

Le operazioni per le quali è richiesto il contributo devono rispettare l'obiettivo del rendimento globale dell'impresa in termini di adeguamento alla domanda di mercato e di maggiore competitività di cui ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e 555/2008.

I vincoli si intendono trasferiti ai subentranti in caso di cambio di conduzione.

I contributi sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

1. non realizzi l'intervento o non rispetti le modalità e i tempi di realizzazione stabiliti;
2. non raggiunga la finalità per la quale i contributi sono stati concessi;
3. non osservi le prescrizioni e gli impegni assunti, anche relativamente ad anni successivi alla liquidazione del contributo.

In caso di revoca del contributo si procede al recupero delle somme percepite indebitamente secondo le disposizioni dell'OP Agea.

Durata impegni

Gli investimenti che beneficiano delle risorse della presente misura sono assoggettati ai seguenti vincoli:

- destinazione d'uso, ossia il bene deve mantenere interamente la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato;
- divieto di alienazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo del bene oggetto di contributo.

La durata dei suddetti impegni è pari a 5 anni.

Demarcazione con PSR

Al fine di demarcare le iniziative tra la presente misura e quelle previste dalla misura 121 del Programma di Sviluppo Rurale, lo stesso PSR 2007-2013 della Regione Piemonte C(2007) 5944 del 28/11/2007, adottato con DGR n. 44-7485 del 19 novembre 2007, è stato modificato e notificato in data 13 dicembre 2010.

In particolare la tabella 5.2.4.10 del PSR è stata integrata con gli ulteriori investimenti e la relativa demarcazione in coerenza con i criteri di demarcazione e complementarietà di cui alla nota del MiPAAF 1 dicembre 2010.

Ricorsi

I provvedimenti di diniego, sospensione e revoca delle istanze saranno comunicati a mezzo lettera raccomandata A.R., con obbligo di motivazione. La comunicazione indicherà gli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

Istruzioni operative

Il bando è gestito dalla Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali.

Con successivi atti del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura verranno fissate, d'intesa con l'Organismo pagatore competente, istruzioni operative relative alle procedure di controllo e alla gestione del flusso di informazioni e quant'altro necessario per l'operatività del bando.

Rinvio

Per quanto non previsto si fa riferimento al programma nazionale di sostegno, ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e (CE) n. 555/2008, al DM, al manuale delle procedure dell'OP Agea e comunque ad ogni altra normativa applicabile in materia.